

Data udienza 9 febbraio 2022

Massima redazionale

**Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Mediazione delegata dal giudice - Primo incontro - Partecipazione delegata - Comparizione del difensore della parte onerata - Rifiuto di dare inizio al procedimento - Condizione di procedibilità - Avveramento. (Dlgs., n. 28/2010, articolo 5)**

Nel procedimento di mediazione obbligatoria, disciplinato dal Dlgs n. 28 del 2010, pur essendo necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore, è consentita la sostituzione della stessa da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che già l'assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale; la condizione può inoltre ritenersi realizzata al termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità di procedere oltre (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia ereditaria, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza gravata con la quale la corte territoriale aveva dichiarato improcedibile l'appello proposto dalla ricorrente, a causa del rifiuto espresso dal difensore di quest'ultima di dare inizio alla procedura di mediazione ordinata sensi dell'articolo 5, comma 2, del Dlgs n. 28 del 2010, ritenendo che, in caso di mediazione disposta dal giudice, la condizione di procedibilità implicasse la comparizione personale delle parti nonché l'effettività dell'avvio della mediazione). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, sentenza 14 dicembre 2021, n. 40035; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 11 agosto 2021, n. 22736; Cassazione, sezione civile III, sentenza 10 novembre 2020, n. 25155; Cassazione, sezione civile III, sentenza 27 marzo 2019, n. 8473).